



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO	33	DEL 27-07-20
----------------------	----	--------------

**OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI COVID -19 ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	A	SASSETTI PATRIZIA	P
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	REMEDIA FRANCESCA	P
TASSI MIRKO	P	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	A	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **2** Presenti n. **11**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

SERAFINI ALESSANDRA

CECCOTTI MARIANGELA

SASSETTI PATRIZIA

Su proposta del Responsabile del Servizio

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, Tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il “Regolamento IUC – Componente TARI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 10/05/2016, in seguito modificato con delibera C.C. n. 11 del 22/02/2018 e n. 14 del 26/03/2019, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale, ovvero da altri soggetti individuati da diverse disposizioni normative, nonchè dispone che con la stessa delibera debbano essere stabilite il numero di rate e le scadenze con le quali vanno effettuati i versamenti;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art.6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal M.T.R. (All. “A” – Delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione di ARERA n.52/2020/Rif. del 03 marzo 2020, rubricata: “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

VERIFICATO che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativa, quale Ente di Governo d’Ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del D.L. n.138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la procedura per l’approvazione del P.E.F. TARI e delle tariffe per l’anno 2020;

CONSIDERATO, inoltre, che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della Tassa

sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

**PRESO ATTO** che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. n. 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'art.1 del DPCM 8 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale quali l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, che prevede: " I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CHE, altresì, alla data odierna la competente Autorità di Ambito (A.A.T.O.) n.1 Marche Nord PU non ha provveduto ad approvare il P.E.F. 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

PRESO ATTO che, avvalendosi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo, questo Comune ha adottato la Deliberazione di C.C. n.5 del 07/05/2020 procedendo, quindi, all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe 2019;

RICHIAMATI, inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
  - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
  - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
  - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
  - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:  
"l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;  
sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che:

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo che:
- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessano di produrre effetti;

- con il DPCM 26 aprile 2020, le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL-Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

CHE, ancora, nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- con la deliberazione n. 158 del 05/05/2020 stabilendo che “... con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l'intervento regolatorio .....”;
- con il documento N. 189/2020, con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo M.T.R. da parte della stessa Autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il P.E.F. 2020 con il nuovo metodo M.T.R.;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con nota di approfondimento del 31/05/2020 IFEL-Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: "...tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della Legge n.147/2013, ..... qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo, ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali ....";
- con nota del 9 giugno 2020 anche ANCI Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione 158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità stessa, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

VISTA la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle

**utenze non domestiche**, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

DATO ATTO che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione ARERA n.158/2020, ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, in modo comunque da

raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nelle quattro fattispecie indicate;

- la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltretutto degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;
- di stabilire che per le fattispecie 1-2-3 la riduzione sarà applicata automaticamente dall'Ente, mentre alla fattispecie n.4 la riduzione verrà applicata a domanda del contribuente, da produrre entro il 30/09/2020 con apposito modello di domanda che verrà predisposto dal Comune. Alla domanda andrà allegato atto di notorietà, anch'esso predisposto dal Comune, contenente, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione dell'avvenuto periodo di chiusura dell'attività;

VISTO l'art. 57 bis comma 1 lett. b) D.L. 124/2019 che ha apportato le seguenti modificazioni all'art.1, comma 685, della Legge 27/12/2013 N.147:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

TENUTO CONTO che questo Ente con delibera di C.C n. 9 del 07/05/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D. Lgs. n 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n.118/2001);

PRECISATO che, in seguito:

- il D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha previsto che: “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma

- 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”;
- Il D.L. 19/05/2020 n. 34, all’art. 138 c. 1 ha previsto che “... Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

DATO ATTO che con l’art. 138 del D.L. n.34/2020 tutte le norme derogatorie sono venute meno e si è ripristinata la normativa ordinaria ( Art. 1 c. 169 l. 296/2006, Art. 53 c. 16 L. 388/2000) pertanto, nel caso di approvazione, modifica delle aliquote e tariffe dei tributi locali intervenute dopo l’approvazione del bilancio, non dovrebbe essere possibile procedere senza conseguentemente riapprovazione del bilancio nei termini di legge;

EVIDENZIATO che, seppur la presente delibera sia successiva all’approvazione del bilancio, sussiste presupposto legittimante in quanto emessa in osservanza della normativa vigente al momento dell’approvazione dello stesso (tempus regit actum);

VERIFICATA l’entità delle agevolazioni sopra indicate sulla base dell’analisi della banca dati comunale TARI con riferimento alle **utenze non domestiche** che hanno obbligatoriamente sospeso l’attività nel periodo di emergenza COVID-19 per un ammontare di circa €. 16.000,00 e stimata in circa €. 3.500,00 la somma relativa alle agevolazioni che potrebbero essere applicate in relazione alle richieste presentate da parte dei titolari di attività che hanno sospeso volontariamente l’attività per almeno 45 giorni;

PRECISATO che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell’art.1 della L. 147/2013, è garantita dal “Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (Art.106, D.L. n.34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, qualora opportuno e/o necessario a seguito di intervenute variazioni normative o a seguito di chiarimenti da parte degli organi competenti, potrà essere adottata successiva variazione di bilancio, nel rispetto delle norme vigenti;

PRESO ATTO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

PRESO ATTO che la legge 17/07/2020 n. 77 di conversione in legge del D.L. 19/05/2020 n. 34 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

PRECISATO che, seppur l'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 preveda che *“I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente..”*, si deve ritenere che la norma faccia riferimento solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate nell'anno precedente e non anche alle riduzioni previste nei regolamenti e nella delibera tariffaria (nota di chiarimento IFEL 24 aprile 2020);

RAMMENTATO che la disciplina della Legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per la Provincia di Pesaro, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizio Finanziario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione in data 14/07/2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. “A”), reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle Entrate;

### **PROPONE**

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPLICARE, per l'anno 2020, una riduzione percentuale, su base annua, della quota variabile del 25%, alle 4 fattispecie indicate dalla Deliberazione n.158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle **utenze non domestiche**, suddivide le attività economiche in:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;

2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria, per almeno 45 giorni;

così da soddisfare gli obiettivi in materia di agevolazioni COVID-19 fissati da ARERA con la citata delibera n.158/2020, senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nel beneficio;

3) DI STABILIRE che per le fattispecie 1-2-3 la riduzione sarà applicata automaticamente dall'Ente, mentre alla fattispecie n.4 la riduzione verrà applicata a domanda del contribuente, da produrre entro il 30/09/2020 con apposito modello di domanda che verrà predisposto dal Comune. Alla domanda andrà allegato atto di notorietà, anch'esso predisposto dal Comune, contenente, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione dell'avvenuto periodo di chiusura dell'attività;

4) DI PRECISARE che la copertura finanziaria delle riduzioni sopra specificate, riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art.1 della L. 147/2013, è garantita dal "Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali" (Art.106, D.L. n.34/2020) che presenta la necessaria disponibilità;

5) DI DARE ATTO che, qualora opportuno e/o necessario a seguito di intervenute variazioni normative o a seguito di chiarimenti da parte degli organi competenti, potrà essere adottata successiva variazione di bilancio, nel rispetto delle norme vigenti;

6) DI TRASMETTERE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra  
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori;

**DELIBERA**

DI approvare la suestesa proposta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 37 DEL 09-07-2020

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI  
COVID -19 ANNO 2020

---

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 14-07-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Torcolacci Antonella**

 Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 09-07-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Magnanelli Luciano**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to LISI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA RANOCCHI  
SABRINA

---

Pubblicazione N. 359 Li 04-08-20

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Data

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 04-08-20.
- é divenuta esecutiva:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li 27-07-20

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA